

Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo

2020 01175/016

Area Commercio

Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico Attività

Produttive – Pianificazione Commerciale

GC

0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 maggio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Marco GIUSTA

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI

Sergio ROLANDO

Alberto SACCO

Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI NUOVA LOCALIZZAZIONE URBANA NON ADDENSATA L1 IN CORSO BRUNELLESCHI PER ATTIVAZIONE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ART. 12 ALL. 1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 MARZO 2015 (MECC. 2014 05623/016).

Proposta dell'Assessore Sacco.

La Società DIMAR S.P.A., codice fiscale 00294760046, in data 23 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione per l'attivazione di una media struttura di vendita, tipologia M-SAM4, con superficie di vendita di mq. 1949, settore merceologico alimentare e non alimentare, da localizzare all'interno di una nuova Localizzazione urbana non addensata L1, in Corso Brunelleschi, in un'area classificata dal vigente P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi (ATS) denominata "Ambito 8.e Trecate ovest".

Il progetto di realizzazione della media struttura ha dato luogo alla richiesta di permesso di costruire in deroga presentata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, per la realizzazione dell'edificio a destinazione commerciale; il relativo intervento di deroga ai parametri di densità edilizia e destinazione d'uso è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2019 (mecc. 2019 05170/020).

Trattandosi di insediamento commerciale di media struttura di vendita è stata presentata istanza secondo normativa vigente, con contestuale richiesta di riconoscimento di nuova Localizzazione urbana non addensata L.1.; sulla base dei criteri comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), art. 12, il riconoscimento delle localizzazioni L.1. può avvenire su richiesta dei soggetti interessati, in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e si perfeziona mediante l'approvazione da parte della Giunta Comunale. Nelle localizzazioni L.1. la tabella di compatibilità degli insediamenti commerciali, come prevista dagli strumenti di programmazione comunali, ammette medie strutture sino a mq. 2500 di superficie di vendita.

Le verifiche effettuate sulla base dei criteri comunali di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 05623/016) hanno evidenziato che l'indirizzo oggetto della richiesta di Localizzazione L1 non rientra in alcun addensamento sulla base della cartografia allegata alla vigente programmazione commerciale. Pertanto, gli uffici hanno esaminato la documentazione presentata dalla Società Dimar S.p.A. al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento della localizzazione L1.

L'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali riguarda gli aspetti viari, urbanistici, edilizi ed ambientali, nonché la verifica dei requisiti morali e professionali dei richiedenti. In particolare le attività istruttorie hanno determinato le seguenti valutazioni:

Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità dell'Ambiente Costruito - parere urbanistico di competenza rilasciato in data 30 gennaio 2020 (**all. 1**);

Divisione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia Privata: parere di competenza in linea edilizia rilasciato in data 27 gennaio 2020 (**all. 2**) e deliberazione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2019 (mecc. 2019 05170/020) (**all. 3**);

Area Ambiente: parere acustico favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico

Ambientali rilasciato in data 18 febbraio 2020 (**all. 4**) e parere favorevole sul ciclo dei rifiuti rilasciato in data 28 gennaio 2020 (**all. 5**);

Divisione infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità: parere rilasciato in data 15 maggio 2020 in merito a viabilità e movimentazione merci (**all. 6**).

In riferimento alla richiesta di autoriconoscimento della L1 è opportuno segnalare che, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A art.14 comma 3, da ultimo aggiornata con D.C.R. 191-43016/2012, i Comuni in presenza dei presupposti previsti dalla normativa regionale non hanno la facoltà di limitare il riconoscimento di Localizzazioni Urbane non addensate L1.

I requisiti previsti per il riconoscimento della localizzazione L.1. sono stati comprovati dal richiedente e verificati dagli uffici sulla base della documentazione prodotta. Il perimetro della Localizzazione L1 include l'edificio a destinazione commerciale nel quale verrà insediata la Media Struttura di Vendita di Tipologia M-SAM4 di mq. 1949 di superficie di vendita, i posti a parcheggio, le aree di servizio all'attività commerciale quali le aree di carico-scarico e la viabilità di distribuzione dei posteggi, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A, dell'art.24, comma 2, punto 2) per una superficie complessiva di mq. 6.787, così come meglio rappresentato nell'allegata planimetria (**all. 8**).

In applicazione dei vigenti criteri commerciali comunali il richiedente ha presentato una relazione ed un atto unilaterale d'obbligo contenente le scelte adottate per la riqualificazione del tessuto commerciale diffuso, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione Consiglio Comunale (mecc. 2014 05623/016) (**all. 7 e 9**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- la Legge Regionale 12 novembre 1998, n.28 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n.56 e s.m.i.;

- il P.R.G.C. approvato con deliberazione Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 2005;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016);
 - la deliberazione del Consiglio Regionale 563-13414 del 29 ottobre 1999 s.m.i;
- Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A, art. 14 comma 3, e deliberazione del Consiglio Comunale 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), All. 1, art.12, la Localizzazione commerciale urbana non addensata L.1. “BRUNELLESCHI” di mq. 6.787, come meglio rappresentata dettagliatamente nell’allegata planimetria, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, al fine di mitigare e monitorare gli effetti dell’impatto economico della struttura commerciale in riferimento alle altre attività esistenti nelle immediate vicinanze, e fatta salva l’applicazione delle prescrizioni emerse nel corso del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale di aggiornamento dei criteri comunali approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 201405623/016), oltre agli impegni assunti con l’atto d’obbligo, l’attivazione della struttura commerciale è subordinata al rispetto della seguente prescrizione a carico dei soggetti interessati:
 - presentare una relazione economica sull’impatto dell’attività dopo l’apertura della struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni al fine di verificare gli effetti generati sulle dinamiche della concorrenza nel territorio circostante per un raggio di metri 1500;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento All.2 alla Circolare Prot. 16298 del 19.12.2012 - (**all. 10**);
- 4) di dichiarare, attesa l’urgenza motivata dalla necessità di rispettare i termini del procedimento di rilascio dell’autorizzazione amministrativa previsti dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore al Commercio, Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato
Alberto Sacco

(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

La Direttrice

Paola Virano

(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Dirigente dell'Area

Roberto Mangiardi

(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio

Daniela Maria Vitrotti

(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario

La Dirigente Delegata

Alessandra Gaidano

Verbale n. 26 firmato in originale:

LA VICESINDACA

Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 maggio 2020 all'11 giugno 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 giugno 2020.